

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Fenice APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa vigente, l'associazione denominata:

"FENICE APS",

di seguito denominata "associazione".

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, neanche indiretto.

L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale nel Comune di Amandola (FM), in Villa Rustici n. 38.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici e ai registri competenti. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria mediante modifica dello Statuto.

L'associazione potrà utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo "APS" esclusivamente dopo l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e per tutto il periodo di permanenza nello stesso.

L'associazione può aderire a enti, reti associative, federazioni e organizzazioni compatibili con le proprie finalità, mantenendo la propria autonomia.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia ed interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 (Finalità e Attività)

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il benessere e la crescita culturale, educativa, artistica e sociale delle persone e della comunità.

L'associazione opera in particolare nei settori della cultura, della musica, del canto, del teatro, del cinema, della danza, dell'animazione, dello spettacolo, della comunicazione e delle altre forme di espressione artistica.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione può:

- a) promuovere e organizzare attività musicali, teatrali, cinematografiche, coreutiche, artistiche, culturali, ricreative e di animazione;
- b) organizzare concerti, spettacoli, rappresentazioni, rassegne, mostre, festival, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, concorsi, manifestazioni e premi;
- c) organizzare corsi, laboratori e percorsi educativi di musica, canto, danza, teatro, cinema, produzione audiovisiva, comunicazione, animazione e altre discipline artistiche e culturali;
- d) realizzare attività editoriali, audiovisive e multimediali funzionali alla promozione e alla diffusione della cultura e delle attività associative;
- e) svolgere attività di assistenza allo studio, doposcuola, orientamento educativo e sostegno alla partecipazione culturale;
- f) realizzare laboratori musicali con finalità educative, culturali, espressive e inclusive;
- g) promuovere attività di danza, espressione corporea, movimento, educazione motoria e benessere psicofisico con finalità culturali, educative, artistiche e ricreative;
- h) collaborare e stipulare convenzioni con associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del Terzo settore, enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, enti culturali e soggetti privati per la realizzazione di progetti e iniziative compatibili con le finalità associative.

Quando una convenzione comprende attività sportive dilettantistiche soggette all'ordinamento sportivo, la convenzione deve individuare espressamente l'ente sportivo responsabile dell'organizzazione sportiva, dell'affiliazione, del tesseramento dei partecipanti, dell'inquadramento degli istruttori, degli adempimenti sportivi e delle relative coperture assicurative.

Fenice APS non utilizza la denominazione, l'affiliazione, l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o i tesseramenti dell'ente sportivo convenzionato come se fossero propri.

I corsi e le attività formative organizzati dall'associazione hanno carattere culturale, educativo o di aggiornamento e non comportano il rilascio di qualifiche professionali, titoli abilitanti o certificazioni legalmente riconosciute, salvo il preventivo ottenimento degli accreditamenti e delle autorizzazioni richiesti dalla normativa applicabile.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla relativa normativa di attuazione.

L'individuazione delle attività diverse è deliberata dall'organo di amministrazione, che ne verifica annualmente la natura secondaria e strumentale e ne dà conto nella documentazione di bilancio secondo la forma adottata.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può aderire a enti, reti associative e organizzazioni nazionali o internazionali compatibili con le proprie finalità, mantenendo la propria autonomia.

ART. 5 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione, in qualità di associati, anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, nel rispetto dell'articolo 35 del D. Leg. 3 luglio 2017, n. 117. Gli enti associati esercitano i propri diritti associativi attraverso il rispettivo legale rappresentante o mediante una persona da questo espressamente delegata per iscritto. Ciascun ente associato dispone di un voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato.

La domanda deve contenere i dati necessari all'identificazione del richiedente, la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

L'organo di amministrazione decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata senza ritardo nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica all'interessato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la deliberazione motivata.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere per iscritto che sulla domanda si pronunci l'assemblea. L'assemblea decide in occasione della prima riunione utile successiva alla richiesta, dopo aver consentito all'interessato di presentare osservazioni scritte o di essere ascoltato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammesse categorie di associati temporanei né limitazioni dei diritti associativi incompatibili con il principio di uguaglianza tra gli associati.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16 del presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e può avvalersi anche di altri volontari, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il volontario è la persona che, per propria libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto e conservato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'associazione assicura tutti i volontari dei quali si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio della medesima attività.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione. Le spese devono essere documentate e riferibili in modo preciso all'attività autorizzata. Sono vietati in ogni caso i rimborsi spese di tipo forfettario.

Nei casi consentiti dalla legge, il rimborso può essere effettuato sulla base di un'autocertificazione resa dal volontario, purché le spese non superino l'importo di euro 10,00 giornalieri e di euro 150,00 mensili e purché l'organo di amministrazione abbia preventivamente individuato le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità.

La richiesta di rimborso deve indicare il volontario, l'attività svolta, la data, il luogo, la causale e le singole spese sostenute. Il volontario non può autorizzare o approvare il rimborso a proprio favore.

L'associazione conserva le richieste, le autorizzazioni, i documenti giustificativi e le prove dei pagamenti secondo i termini previsti dalla normativa civile e fiscale.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto secondo quanto previsto dalla legge, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già assunte e di versare le quote associative eventualmente già maturate.

L'esclusione può essere deliberata esclusivamente per gravi motivi, tra i quali:

- a) la violazione grave o reiterata dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) il compimento di atti gravemente contrari alle finalità dell'associazione o tali da arrecare un concreto e rilevante danno patrimoniale, organizzativo o personale all'associazione, agli associati, ai volontari o ai beneficiari delle attività;
- c) l'appropriazione, la sottrazione, l'utilizzo non autorizzato o la destinazione irregolare di somme, beni, documenti, credenziali o strumenti appartenenti all'associazione;
- d) il rilascio consapevole di dichiarazioni false o l'occultamento di informazioni rilevanti nei rapporti con l'associazione;
- e) il mancato pagamento della quota associativa, qualora prevista, protratto per almeno sessanta giorni dopo la ricezione di un sollecito scritto contenente un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere.

Prima di deliberare l'esclusione, l'organo di amministrazione deve contestare per iscritto all'interessato i fatti addebitati, indicandone in modo sufficientemente preciso le circostanze e gli eventuali documenti sui quali si fonda la contestazione.

L'interessato ha almeno quindici giorni dal ricevimento della contestazione per presentare osservazioni scritte, produrre documenti e chiedere di essere ascoltato dall'organo di amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con provvedimento motivato, adottato senza la partecipazione al voto dell'interessato. La deliberazione deve indicare i fatti accertati, le norme violate, le difese presentate e le ragioni per le quali esse siano state eventualmente respinte.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato per iscritto entro quindici giorni dalla sua adozione, mediante modalità che consentano di provarne la ricezione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato può presentare ricorso all'assemblea. L'assemblea decide in occasione della prima riunione utile, dopo aver consentito all'interessato di presentare osservazioni e di essere ascoltato. L'associato interessato non partecipa alla votazione relativa alla propria esclusione.

La deliberazione di esclusione diviene efficace alla scadenza del termine per presentare il ricorso oppure, qualora il ricorso sia stato presentato, dalla comunicazione della decisione dell'assemblea.

Quando la permanenza temporanea dell'associato possa determinare un pericolo concreto e attuale per le persone, per il patrimonio o per il regolare funzionamento dell'associazione, l'organo di amministrazione può disporre, con deliberazione specificatamente motivata, la sospensione cautelare dalla partecipazione alle attività operative, dagli incarichi, dall'utilizzo di beni, locali, strumenti e credenziali dell'associazione, per un periodo non superiore a sessanta giorni. La sospensione del diritto di voto può essere disposta soltanto quando sia indispensabile per prevenire un pregiudizio concreto e deve essere espressamente motivata. La sospensione non equivale all'esclusione e deve essere seguita senza ritardo dalla procedura prevista dal presente articolo.

Resta salva la facoltà dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione di esclusione, secondo quanto previsto dalla legge.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo amministrativo
- Presidente
- Organo di controllo, ove previsto

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni e in regola con il versamento della quota associativa, qualora prevista e regolarmente richiesta.

Ciascun associato avente diritto di voto dispone di un voto, indipendentemente dall'importo della quota associativa versata.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

La convocazione deve indicare:

- a) la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo fisico della riunione o le modalità di collegamento telematico;
- c) l'ordine del giorno;
- d) le modalità di partecipazione, rappresentanza e voto;
- e) l'eventuale documentazione messa a disposizione degli associati.

L'avviso di convocazione è inviato almeno otto giorni prima della riunione mediante posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera, consegna a mano con attestazione di ricezione o altro mezzo idoneo a documentarne l'invio al recapito risultante dal libro degli associati.

La pubblicazione dell'avviso presso la sede, sul sito internet o sugli strumenti di comunicazione dell'associazione può integrare, ma non sostituire, la comunicazione individuale agli associati.

In caso di comprovata urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni, purché nell'avviso siano indicate le ragioni dell'urgenza e non siano poste all'ordine del giorno modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima.

L'assemblea può svolgersi anche interamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile:

- a) identificare i partecipanti;
- b) verificare il diritto di intervento e di voto;
- c) consentire la partecipazione simultanea alla discussione;
- d) consentire l'espressione e la verifica del voto;
- e) mettere a disposizione e scambiare la documentazione relativa agli argomenti trattati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, quando necessario, uno o più scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, la validità delle deleghe, la costituzione dell'assemblea e il risultato delle votazioni.

Di ogni assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario verbalizzante. Il verbale deve indicare almeno la data, le modalità di svolgimento, gli associati presenti personalmente o per delega, gli argomenti trattati, le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

L'elenco dei partecipanti e le deleghe sono conservati insieme al verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- a) determina gli indirizzi generali e le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- c) nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsti o ritenuti opportuni, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) determina gli eventuali compensi spettanti ai componenti degli organi sociali, nel rispetto della legge, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le relative azioni di responsabilità;
- g) decide sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione e all'esclusione degli associati, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti assembleari e i regolamenti generali dell'associazione, ferma restando la competenza del Consiglio direttivo per i regolamenti meramente organizzativi, amministrativi e contabili;
- i) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla propria competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto della legge e dello Statuto;
- d) delibera il trasferimento della sede legale in un Comune diverso;
- e) delibera sugli altri argomenti espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza straordinaria.

Le competenze inderogabilmente attribuite dalla legge all'assemblea non possono essere delegate al Consiglio direttivo o ad altri organi.

ART. 12 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti personalmente o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti personalmente o per delega. Gli astenuti sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono considerati voti favorevoli.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

Per la trasformazione, la fusione o la scissione si applicano i quorum previsti per le modifiche statutarie, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, datata e sottoscritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare non più di tre associati. Non è ammessa la subdelega. La delega deve indicare la specifica assemblea per la quale è conferita e deve essere conservata agli atti.

DM È ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica quando ciò sia espressamente indicato nell'avviso di convocazione e siano adottate modalità idonee a verificare l'identità dell'associato, il diritto di voto, l'unicità e l'integrità del voto espresso.

Le votazioni si svolgono normalmente in forma palese. Il voto segreto è adottato quando la deliberazione riguarda persone oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati presenti aventi diritto di voto.

Qua Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, alla responsabilità o alla revoca degli amministratori, gli amministratori interessati non partecipano alla votazione quando la deliberazione riguarda direttamente la loro responsabilità, posizione personale o un interesse in conflitto con quello dell'associazione.

Delle votazioni e dei relativi risultati deve essere data espressa indicazione nel verbale.

ART. 13 (Organo di amministrazione)

ST L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Q. L'organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo, è composto da tre o cinque componenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate oppure tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, i soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile o in altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Ciascun consigliere ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega all'interno del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo o le modalità telematiche della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è trasmessa ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore, purché nella convocazione siano indicate le ragioni dell'urgenza.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare la loro presenza, consentire loro di intervenire in tempo reale nella discussione, esprimere il voto e ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, nel quale devono risultare i partecipanti, gli argomenti trattati, le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi, le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Il componente del Consiglio direttivo cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, revoca da parte dell'assemblea, perdita della qualità di associato quando richiesta per la nomina, sopravvenuta incompatibilità, decadenza o altra causa prevista dalla legge o dallo Statuto.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e hanno effetto dal momento della loro ricezione, salvo che nella comunicazione sia indicata una data successiva.

Quando cessa uno o più consiglieri ma rimane in carica la maggioranza dei componenti originariamente nominati, il Consiglio direttivo convoca l'assemblea entro sessanta giorni affinché provveda alla sostituzione. Fino alla sostituzione, il Consiglio può compiere gli atti necessari alla gestione ordinaria dell'associazione.

Il consigliere nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo nel quale entra a far parte.

Quando cessa dalla carica la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio direttivo si considera decaduto. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente provvede esclusivamente agli atti urgenti e di ordinaria amministrazione e convoca l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio entro trenta giorni.

La nomina, la cessazione e la sostituzione degli amministratori, nonché l'attribuzione e le modifiche dei poteri di rappresentanza, sono comunicate al Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione e attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- cura gli adempimenti connessi all'iscrizione, all'aggiornamento dei dati e al deposito degli atti nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione nomina tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Una stessa persona può ricoprire le funzioni di Segretario e Tesoriere, purché tale cumulo sia espressamente deliberato dall'organo di amministrazione.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali e della documentazione sociale, secondo le indicazioni dell'organo di amministrazione.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile, la conservazione della relativa documentazione e la predisposizione delle informazioni economiche e finanziarie da sottoporre all'organo di amministrazione. Il Tesoriere riferisce periodicamente all'organo di amministrazione sulla situazione di cassa, sui rapporti bancari, sui crediti, sui debiti e sulle scadenze dell'associazione.

Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere non attribuiscono autonomamente il potere di rappresentare o impegnare l'associazione verso terzi. L'esecuzione di pagamenti, la sottoscrizione di contratti e l'operatività sui conti dell'associazione sono consentite esclusivamente nei limiti dei poteri e delle deleghe scritte attribuite secondo il presente statuto e l'eventuale regolamento amministrativo e contabile.

ART. 13-bis (Conflitto di interessi, trasparenza e controlli amministrativi)

Ciascun componente dell'organo di amministrazione deve informare tempestivamente gli altri componenti di ogni interesse personale, patrimoniale o professionale che, per conto proprio o di terzi, possa porsi in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'associazione.

L'amministratore interessato deve precisare la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, deve astenersi dalla discussione e dalla votazione e non viene computato ai fini della maggioranza richiesta per l'approvazione della relativa deliberazione, fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge in materia di costituzione dell'organo.

La dichiarazione di conflitto, l'astensione dell'interessato e le motivazioni della deliberazione devono risultare espressamente dal verbale della riunione.

I contratti, gli incarichi, gli acquisti, le vendite, i rimborsi o gli altri rapporti economici tra l'associazione e un amministratore, un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado, oppure un ente o un'impresa a lui collegati, devono essere preventivamente autorizzati dall'organo di amministrazione senza la partecipazione al voto dell'interessato. La deliberazione deve indicare l'interesse dell'associazione, le condizioni economiche dell'operazione e le ragioni della scelta.

Ogni componente dell'organo di amministrazione ha diritto di consultare e ottenere copia della documentazione amministrativa, contabile, fiscale, bancaria e contrattuale dell'associazione, compresi gli estratti conto, i giustificativi di spesa, i registri, le dichiarazioni fiscali, i contratti, i documenti relativi al personale e i rendiconti dei contributi pubblici e delle raccolte fondi.

La documentazione richiesta da un amministratore deve essere resa disponibile senza ingiustificato ritardo e, di regola, entro dieci giorni dalla richiesta. Il rifiuto o il ritardo devono essere motivati per iscritto e comunicati all'intero organo di amministrazione.

Le somme appartenenti all'associazione non possono essere depositate o fatte transitare su conti correnti, carte di pagamento o altri strumenti finanziari intestati personalmente agli associati, agli amministratori, ai volontari o ai collaboratori.

Le entrate e le uscite devono essere effettuate mediante strumenti intestati all'associazione e con modalità che consentano l'identificazione dell'operazione, del beneficiario, della causale e del relativo documento giustificativo, salvo le spese minute disciplinate dal regolamento amministrativo e contabile.

I pagamenti superiori alla soglia stabilita dal regolamento amministrativo e contabile devono essere preventivamente autorizzati da almeno due soggetti tra il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, purché muniti dei necessari poteri o deleghe. Il frazionamento artificioso di un'unica spesa allo scopo di eludere tale limite è vietato.

Il Presidente e il Tesoriere presentano almeno ogni tre mesi all'organo di amministrazione una situazione riepilogativa contenente il saldo di cassa e dei conti correnti, le principali entrate e uscite, i crediti, i debiti, i contratti in corso e le scadenze fiscali, previdenziali e amministrative.

Le modalità operative, le soglie relative alle spese minute, la gestione della cassa e le procedure di autorizzazione e conservazione dei documenti sono disciplinate da un regolamento amministrativo e contabile approvato dall'organo di amministrazione.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra gli associati ed è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo dell'organo di amministrazione e può essere rieletto. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, revoca, perdita della qualità di associato, sopravvenuta incapacità o altra causa prevista dalla legge.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e sovrintende allo svolgimento delle attività associative.

Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni, dei programmi e delle disponibilità finanziarie approvati dall'assemblea e dall'organo di amministrazione. Non può assumere finanziamenti, concedere garanzie, stipulare contratti pluriennali o compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva deliberazione dell'organo competente.

Il Presidente riferisce periodicamente all'organo di amministrazione sull'attività svolta, sui contratti sottoscritti, sulle obbligazioni assunte e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili di competenza dell'organo di amministrazione, purché non si tratti di materie riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica dell'organo di amministrazione nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle funzioni interne in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente può rappresentare e impegnare l'associazione verso terzi esclusivamente in forza di una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne definisca l'oggetto, i limiti e la durata, o di una procura speciale rilasciata dal Presidente in esecuzione della medesima deliberazione.

In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o cessazione del Presidente, il Vicepresidente provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e convoca, entro sessanta giorni, l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'assemblea può nominare un organo di controllo anche quando non siano stati raggiunti i limiti previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle dimensioni, delle attività, dei contributi ricevuti o della complessità amministrativa dell'associazione.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti professionali, di indipendenza e di onorabilità previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e il suo concreto funzionamento;
- d) monitora il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle disposizioni relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alle raccolte fondi e al divieto di distribuzione degli utili;
- e) verifica il rispetto delle disposizioni sul conflitto di interessi, sui rimborsi spese, sui compensi e sull'utilizzo del patrimonio associativo;
- f) attesta, quando previsto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida vigenti;
- g) riferisce all'assemblea sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta.

I componenti dell'organo di controllo possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli amministratori notizie, documenti e chiarimenti sull'andamento delle attività associative o su specifiche operazioni.

Il Presidente, il Tesoriere e gli altri amministratori devono mettere tempestivamente a disposizione dell'organo di controllo i libri sociali, i documenti contabili e fiscali, gli estratti conto, i contratti, i verbali, la documentazione relativa ai lavoratori e ai volontari e ogni altro documento necessario all'esercizio delle sue funzioni.

Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale può essere attribuita all'organo di controllo soltanto quando ciò sia consentito dalla legge e tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea può conferire volontariamente l'incarico di revisione legale anche in assenza dell'obbligo previsto dalla legge.

La nomina, la cessazione e le eventuali variazioni dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale sono comunicate al Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

LM c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

DM d) il registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, tenuto, aggiornato e conservato a cura dell'organo di amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità che assicurino un accesso effettivo, la tutela dei dati personali e la corretta conservazione dei documenti.

La richiesta deve essere presentata per iscritto all'organo di amministrazione, che consente la consultazione presso la sede dell'associazione o con modalità telematiche entro trenta giorni dalla richiesta. L'associato può ottenere copia dei documenti sostenendo gli eventuali costi di riproduzione.

DM Il diritto degli associati non comprende l'accesso indiscriminato ai dati personali, sanitari, lavorativi, bancari o fiscali di altri soggetti, salvo che la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Restano fermi i più ampi poteri di informazione e controllo attribuiti ai componenti dell'organo di amministrazione e agli eventuali organi di controllo.

ART. 17 (Risorse economiche e finanziarie)

Le risorse economiche e finanziarie dell'associazione possono essere costituite da:

- DM
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
d) rendite e proventi patrimoniali;
e) entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
f) proventi derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali, svolte nei limiti previsti dalla legge;
g) entrate derivanti dalle attività di raccolta fondi;
h) rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni o altri soggetti;
i) contributi del cinque per mille;
l) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

Tutte le risorse dell'associazione devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate e i relativi costi devono essere rilevati e documentati in modo da consentire la distinzione tra attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi e altre operazioni rilevanti ai fini civilistici e fiscali.

ART. 18 (Patrimonio, fondo comune e responsabilità patrimoniale)

DM Il patrimonio e il fondo comune dell'associazione sono costituiti dai beni mobili e immobili, dai beni mobili registrati, dalle disponibilità finanziarie, dalle attrezzature, dai crediti, dai contributi, dalle riserve e da ogni altra utilità acquisita dall'associazione a qualsiasi titolo.

DM I beni acquistati dall'associazione sono intestati, registrati e contabilizzati a nome dell'associazione. Le somme di denaro, le attrezzature e gli altri beni associativi non possono essere confusi con il patrimonio personale degli associati, degli amministratori, dei volontari, dei lavoratori o dei collaboratori.

DM L'organo di amministrazione cura la corretta conservazione, inventariazione, manutenzione e utilizzazione dei beni dell'associazione e adotta le misure necessarie a tutelarne il valore e la destinazione alle attività statutarie.

DM Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, esclusione, morte o cessazione del rapporto associativo, la restituzione delle quote versate o l'attribuzione di una parte del patrimonio dell'associazione.

DM Per le obbligazioni validamente assunte dall'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune, fermo restando il regime di responsabilità personale e solidale previsto dall'articolo 38 del Codice civile nei confronti delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione.

DM La sola qualità di fondatore, associato, volontario o componente privo di poteri di rappresentanza non comporta l'obbligo di prestare garanzie personali, anticipare somme proprie o assumere personalmente i debiti dell'associazione.

Nessun associato, amministratore, volontario, lavoratore o collaboratore può essere obbligato a rilasciare fidejussioni, avalli, garanzie personali o altre forme di garanzia per le obbligazioni dell'associazione.

L'eventuale prestazione volontaria di una garanzia personale deve risultare da un atto separato, scritto, specifico e consapevolmente sottoscritto dal garante, nel quale siano indicati l'obbligazione garantita, l'importo massimo, la durata e le condizioni della garanzia.

L'associazione non può prestare garanzie, concedere finanziamenti o mettere a disposizione il proprio patrimonio per debiti o interessi personali di associati, amministratori, volontari, lavoratori, collaboratori o soggetti a essi collegati.

L'assunzione di mutui, finanziamenti, aperture di credito, leasing, obbligazioni pluriennali o altre forme di indebitamento deve essere preventivamente deliberata dall'organo di amministrazione sulla base di una relazione che ne indichi la finalità, l'importo, la durata, il costo complessivo, le garanzie richieste e la sostenibilità rispetto alle risorse dell'associazione.

La costituzione di ipoteche, pegni o altri vincoli sui beni dell'associazione, la concessione di garanzie in favore di terzi e l'acquisto o la cessione di beni immobili devono essere preventivamente autorizzati dall'assemblea.

È vietato assumere obbligazioni quando, sulla base delle informazioni disponibili, risulti manifestamente prevedibile che l'associazione non sarà in grado di adempiere regolarmente alle proprie scadenze.

L'organo di amministrazione verifica periodicamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione e adotta senza ritardo le misure necessarie quando emergano perdite, debiti scaduti, insufficienza delle risorse o rischi per la continuità delle attività.

ART. 19 (Destinazione del patrimonio, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, utili e avanzi di gestione comunque denominati, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o altre disponibilità dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali o a terzi a essi collegati, anche in caso di recesso, esclusione o cessazione individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie, al miglioramento delle strutture e dei servizi, allo sviluppo delle attività culturali, educative, sociali, oppure alla costituzione di riserve necessarie alla stabilità economica dell'associazione. Si considerano distribuzione indiretta di utili tutti gli atti e le operazioni individuati dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in particolare:

- a) la corresponsione agli amministratori, ai componenti degli organi sociali o ad altri soggetti di compensi non proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze richieste o alle condizioni normalmente applicate da enti operanti in settori analoghi;
- b) la corresponsione a lavoratori o collaboratori di retribuzioni o compensi superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, salvo le eccezioni espressamente ammesse dalla legge e adeguatamente motivate;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale, in assenza di valide e documentate ragioni economiche;
- d) la cessione di beni, la prestazione di servizi, la concessione di finanziamenti, l'utilizzo di strutture o l'attribuzione di altri vantaggi a condizioni ingiustificatamente favorevoli in beneficio di fondatori, associati, amministratori, lavoratori, collaboratori o persone ed enti a essi collegati;
- e) la corresponsione di interessi passivi o altri oneri finanziari in misura superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- f) il pagamento di spese personali o comunque estranee alle attività e alle finalità dell'associazione;
- g) l'erogazione di somme qualificate come rimborsi spese in assenza di spese effettivamente sostenute, adeguatamente documentate o autocertificate nei soli casi e limiti consentiti dalla legge;
- h) l'attribuzione gratuita o a condizioni di particolare favore di beni, servizi, attrezzature, locali, credenziali, fondi o altre risorse dell'associazione per finalità personali.

Non costituiscono distribuzione, diretta o indiretta, di utili:

- DM
- a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per lo svolgimento delle attività associative, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) il pagamento di retribuzioni, compensi o corrispettivi relativi a prestazioni effettivamente rese, regolarmente contrattualizzate, proporzionate e conformi alle condizioni di mercato e ai limiti di legge;
 - c) la restituzione di somme documentatamente anticipate per conto dell'associazione;
 - d) l'utilizzo di beni e strutture dell'associazione necessario allo svolgimento delle attività istituzionali, educative, culturali, artistiche e sociali.

DM

I contratti e le operazioni economiche con associati, amministratori, lavoratori, collaboratori o soggetti a essi collegati devono essere conclusi nell'interesse dell'associazione, a condizioni congrue e trasparenti, previa applicazione delle disposizioni statutarie sul conflitto di interessi.

DM

L'organo di amministrazione deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute, la congruità dei corrispettivi, l'interesse dell'associazione e la regolarità delle autorizzazioni e dei pagamenti.

DM

L'eventuale violazione del presente articolo comporta, oltre alle conseguenze previste dalla legge, l'obbligo di restituzione delle somme o dei beni indebitamente percepiti e può costituire causa di revoca dalla carica, azione di responsabilità ed esclusione dall'associazione.

ART. 20 (Esercizio sociale e bilancio)

DM

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

DM

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative disposizioni di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

DM

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'organo di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

DM

Il bilancio approvato unitamente ad eventuali rendiconti delle raccolte fondi, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 (Lavoratori e collaboratori retribuiti)

DM

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

DM

I rapporti di lavoro e di collaborazione devono essere formalizzati per iscritto, correttamente inquadrati e gestiti nel rispetto della normativa civile, fiscale, previdenziale, assicurativa e in materia di sicurezza sul lavoro.

DM

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati, fermo restando l'obbligo per l'associazione di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

DM

Il lavoratore o collaboratore retribuito non può svolgere contemporaneamente attività in qualità di volontario per l'associazione, secondo quanto previsto dalla legge.

DM

Gli incarichi retribuiti conferiti agli associati, agli amministratori o a soggetti a essi collegati devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni statutarie sul conflitto di interessi e devono prevedere compensi proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle condizioni di mercato.

DM

Il pagamento di compensi, retribuzioni o corrispettivi deve avvenire con strumenti tracciabili e sulla base di contratti, fatture, ricevute, prospetti paga o altra documentazione idonea prevista dalla legge.

DM

L'organo di amministrazione verifica periodicamente il rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo e ne dà conto nella documentazione amministrativa e contabile dell'associazione.

ART. 22 (Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce le modalità della liquidazione, nel rispetto della legge.

I liquidatori provvedono alla riscossione dei crediti, al pagamento dei debiti e alla definizione dei rapporti pendenti. Soltanto dopo l'integrale soddisfacimento o adeguata sistemazione delle obbligazioni dell'associazione può essere effettuata la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea, aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'associazione.

In mancanza di una valida individuazione da parte dell'assemblea, il patrimonio è devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

È vietata la distribuzione del patrimonio residuo, anche parziale o indiretta, ai fondatori, agli associati, agli amministratori, ai lavoratori, ai collaboratori o ai loro aventi causa.

Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore sono nulli.

ART. 23 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le relative disposizioni di attuazione e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Amandola (FM) li 13.08.2026

Roberta Fatti
Gianice Ammasso
G. S. M.
Elena T. T. T.
Dorotea G. G.
Ornella F. F.
Raffaella F. F.
Anna Maria F.

Antonio F.
Vincenzo F.
G. F.